



2025/90901

5.12.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1679, 28 giugno 2024)

1) Pagina 2, considerando 11:

anziché: «(11) (...) Occorre prestare particolare attenzione alla dimensione di genere per garantire parità di accesso ai servizi e alle infrastrutture.»

leggasi: «(11) (...) Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla dimensione di genere per garantire parità di accesso ai servizi e alle infrastrutture.»

2) I termini «adoperarsi» e «si adoperano» sono sostituiti da «compiere ogni possibile sforzo» e «compiono ogni possibile sforzo» in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.

3) Pagina 16, articolo 3, punto 11):

anziché: «11) “nodo passeggeri multimodale”: un punto di collegamento tra almeno due modi di trasporto per passeggeri nel contesto del quale sono garantiti le informazioni sui viaggi, (...)»;

leggasi: «11) “hub multimodale passeggeri”: un punto di collegamento tra almeno due modi di trasporto per passeggeri nel contesto del quale sono garantiti le informazioni sui viaggi, (...)».

4) Pagina 17, articolo 3, punto 16):

anziché: «16) “sistemi di trasporto intelligenti” o “ITS”: “sistemi di trasporto intelligenti” quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE;»;

leggasi: «16) “sistemi di trasporto intelligenti” o “ITS (*Intelligent Transport System*)”: “sistemi di trasporto intelligenti” quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE;».

5) Pagina 17, articolo 3, punto 17):

anziché: «17) “sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione” o “VTMIS”: il “sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione” istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾;»;

leggasi: «17) “sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione” o “VTMIS (*Vessel Traffic Management Information System*)”: il “sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione”) istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾;».

6) Pagina 17, articolo 3, punto 20):

anziché: «20) “sistema di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea” o “sistema ATM/ANS”: un “sistema ATM/ANS” quale definito all’articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾;»;

leggasi: «20) “sistema di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea” o “sistema ATM/ANS (*Air Traffic Management/Air Navigation Service*)”: un “sistema ATM/ANS” (*Air Traffic Management/Air Navigation Service – ATM/ANS*) quale definito all’articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾;».

7) Pagina 18, articolo 3, punto 25):

anziché: «25) “trasporto marittimo a corto raggio”: il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nelle acque geografiche di uno o più Stati membri o tra porti situati nelle acque degli Stati membri e porti situati nelle acque di paesi terzi adiacenti con una linea costiera sui mari ai confini delle acque di uno o più Stati membri;»,

leggasi: «25) “trasporto marittimo a corto raggio”: il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nelle acque geografiche di uno o più Stati membri o tra un porto situato nelle acque degli Stati membri e un porto situato nelle acque di paesi terzi adiacenti con una linea costiera sui mari ai confini delle acque di uno o più Stati membri;».

8) Pagina 18, articolo 3, punto 27):

anziché: «27) “cielo unico europeo” o “SES”: i sistemi stabiliti a norma dei regolamenti (CE) n. 549/2004 ⁽³⁷⁾, (CE) n. 550/2004 ⁽³⁸⁾, (CE) n. 551/2004 ⁽³⁹⁾ e (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (...);»,

leggasi: «27) “cielo unico europeo” o “SES (Single European Sky)”: i sistemi stabiliti a norma dei regolamenti (CE) n. 549/2004 ⁽³⁷⁾, (CE) n. 550/2004 ⁽³⁸⁾, (CE) n. 551/2004 ⁽³⁹⁾ e (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (...);».

9) Pagina 18, articolo 3, punto 36):

anziché: «36) “manutenzione”: i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell’infrastruttura esistente in modo da fornire un livello di servizio adattato al flusso di traffico e un elevato livello di sicurezza durante il suo ciclo di vita;»,

leggasi: «36) “manutenzione”: i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell’infrastruttura esistente in modo da fornire un livello di servizio adatto al flusso di traffico e un elevato livello di sicurezza durante il suo ciclo di vita;».

10) Il termine «mobilità a emissioni zero e a basse emissioni» è sostituito da «mobilità a zero e a basse emissioni» in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.

11) Pagina 20, articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii):

anziché: «ii) la riduzione del divario esistente a livello di qualità dell’infrastruttura e la promozione dell’interoperabilità tra i sistemi digitali di tutti i modi di trasporto, con una capacità di rete adeguata, fra regioni e Stati membri;»,

leggasi: «ii) la riduzione del divario a livello di qualità dell’infrastruttura e la promozione dell’interoperabilità tra i sistemi digitali di tutti i modi di trasporto, con una capacità di rete adeguata, fra regioni e Stati membri;».

12) Pagina 20, articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iii):

anziché: «iii) sia per il traffico passeggeri che per il traffico merci, il coordinamento e l’interconnessione efficienti tra le infrastrutture di trasporto per il traffico a lunga distanza e il traffico regionale e locale al fine di agevolare i servizi di trasporto, anche presso i nodi urbani; o»

leggasi: «iii) sia per il traffico passeggeri che per il traffico merci, il coordinamento e l’interconnessione efficienti tra le infrastrutture di trasporto per il traffico a lunga distanza e il traffico regionale e locale al fine di agevolare i servizi di trasporto, anche nei nodi urbani; o».

13) Pagina 21, articolo 4, lettera d), punto ix):

anziché: «ix) la garanzia di una manutenzione adeguata destinata a fornire, per l’infrastruttura esistente, un livello di servizio adattato al flusso di traffico e un elevato livello di sicurezza durante il ciclo di vita dell’infrastruttura.»

leggasi: «ix) la garanzia di una manutenzione adeguata destinata a fornire, per l’infrastruttura esistente, un livello di servizio adatto al flusso di traffico e un elevato livello di sicurezza durante il ciclo di vita dell’infrastruttura.»

14) Pagina 21, articolo 5, paragrafo 1, lettera h):

- anziché:* «h) un'adeguata considerazione della resilienza della rete dei trasporti e dell'infrastruttura e dei servizi della stessa, (...)»,
- leggasi:* «h) l'adeguata considerazione della resilienza della rete dei trasporti e dell'infrastruttura e dei servizi della stessa, (...)»

15) Pagina 21, articolo 5, paragrafo 2:

- anziché:* «2. Nella pianificazione e nello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, gli Stati membri possono adeguare il tracciato dettagliato della rotta delle tratte tenendo conto delle circostanze particolari nelle varie parti dell'Unione, quali le caratteristiche topografiche delle regioni interessate e le considerazioni ambientali, garantendo nel contempo il rispetto del presente regolamento. (...)»,
- leggasi:* «2. Nella pianificazione e nello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, gli Stati membri possono adeguare il tracciato dettagliato delle tratte tenendo conto delle circostanze particolari nelle varie parti dell'Unione, quali le caratteristiche topografiche delle regioni interessate e le considerazioni ambientali, garantendo nel contempo il rispetto del presente regolamento. (...)».

16) Pagina 22, articolo 5, paragrafo 3:

- anziché:* «3. Le valutazioni ambientali di piani e progetti sono effettuate in conformità della direttiva 92/43/CEE ⁽⁴⁴⁾ del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE ⁽⁴⁵⁾, 2001/42/CE ⁽⁴⁶⁾, 2002/49/CE ⁽⁴⁷⁾, 2009/147/CE ⁽⁴⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2011/92/UE. (...)»,
- leggasi:* «3. La valutazione ambientale di piani e progetti è effettuata in conformità della direttiva 92/43/CEE ⁽⁴⁴⁾ del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE ⁽⁴⁵⁾, 2001/42/CE ⁽⁴⁶⁾, 2002/49/CE ⁽⁴⁷⁾, 2009/147/CE ⁽⁴⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2011/92/UE. (...)».

17) Pagina 24, articolo 9, paragrafo 2:

- anziché:* «2. L'allegato IV comprende le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti estesa a specifici paesi vicini, nelle quali sono specificate, ove applicabile, una rete centrale e una rete globale conformemente ai criteri di cui al presente regolamento.»,
- leggasi:* «2. L'allegato IV comprende le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti estesa a specifici paesi vicini, nelle quali sono specificate, ove applicabile, una rete centrale, una rete centrale estesa e una rete globale conformemente ai criteri di cui al presente regolamento.»

18) Pagina 25, articolo 12, paragrafo 1, lettera a):

- anziché:* «a) aumentare la quota e, se del caso, la capacità di trasporto di merci e di passeggeri più sostenibili, in particolare ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento e di un aumento dei benefici sociali ed economici derivanti dai trasporti;»,
- leggasi:* «a) aumentare la quota e, se del caso, la capacità dei trasporti di merci e di passeggeri più sostenibili, in particolare ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento e di un aumento dei benefici sociali ed economici derivanti dai trasporti;».

19) Pagina 25, articolo 12, paragrafo 1, lettera e):

- anziché:* «e) realizzare l'infrastruttura necessaria che assicuri una circolazione senza soluzione di continuità di veicoli, navi e aeromobili a emissioni zero e a basse emissioni e di navi e aeromobili che utilizzano combustibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dai trasporti e all'aumento della sicurezza energetica;»,
- leggasi:* «e) realizzare l'infrastruttura necessaria che assicuri una circolazione senza soluzione di continuità di veicoli a zero e a basse emissioni e di navi e aeromobili che utilizzano combustibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dai trasporti e all'aumento della sicurezza energetica;».

20) Pagina 26, articolo 13, primo comma, lettera g):

anziché: «g) realizzare l'infrastruttura necessaria che assicuri una circolazione senza soluzione di continuità di veicoli, navi e aeromobili a emissioni zero e a basse emissioni e di navi e aeromobili che utilizzano combustibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dai trasporti e all'aumento della sicurezza energetica;»,

leggasi: «g) realizzare l'infrastruttura necessaria che assicuri una circolazione senza soluzione di continuità di veicoli a zero e a basse emissioni e di navi e aeromobili che utilizzano combustibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dai trasporti e all'aumento della sicurezza energetica;».

21) Pagina 28, articolo 15, paragrafo 7:

anziché: «7. Fatto salvo il paragrafo 6, su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui al presente articolo a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, (...)»,

leggasi: «7. Fatto salvo il paragrafo 6, su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, (...)».

22) Pagina 31, articolo 16, paragrafo 11, terzo comma:

anziché: «Nel valutare le richieste di esenzione dal requisito relativo al trasporto dei semirimorchi di cui al paragrafo 8, la Commissione tiene conto in particolare dei risultati dell'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico nonché della potenziale perturbazione dei servizi causata dal lavoro necessario per conformarsi a tale requisito.»

leggasi: «Nel valutare le richieste di esenzione dal requisito relativo al trasporto dei semirimorchi di cui al paragrafo 8, la Commissione tiene conto in particolare dei risultati dell'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico nonché della potenziale perturbazione dei servizi causata dai lavori necessari per conformarsi a tale requisito.»

23) Pagina 31, articolo 17, paragrafo 1, terza frase:

anziché: «1. (...) Ai fini del presente articolo per nuova linea ferroviaria si intende qualsiasi linea i cui lavori di costruzione non siano in corso al 18 luglio 2024.»

leggasi: «1. (...) Ai fini del presente articolo per nuova linea ferroviaria si intende qualsiasi linea i cui lavori di costruzione non siano iniziati entro il 18 luglio 2024.»

24) Pagina 31, articolo 17, paragrafo 3, terzo comma:

anziché: «Il primo e il secondo comma si applicano mutatis mutandis alle linee ferroviarie i cui lavori di costruzione siano in corso al 18 luglio 2024.»

leggasi: «Il primo e il secondo comma si applicano mutatis mutandis alle linee ferroviarie i cui lavori di costruzione siano iniziati il 18 luglio 2024.»

25) Pagina 34, articolo 20, lettera f):

anziché: «f) sviluppo e diffusione di tecnologie innovative per le ferrovie, sulla base in particolare del lavoro delle imprese comuni "Shift2Rail" e "Ferrovie europee", segnatamente il controllo automatico del movimento dei treni, la gestione avanzata del traffico, la connettività digitale per passeggeri basata sull'ERTMS e accoppiamenti automatici digitali, la connettività basata sul 5G e sul satellite;»,

leggasi: «f) sviluppo e diffusione di tecnologie innovative per le ferrovie, sulla base in particolare del lavoro delle imprese comuni "Shift2Rail" e "Ferrovie europee", segnatamente il controllo automatico del movimento dei treni, la gestione avanzata del traffico, la connettività digitale per passeggeri basata sull'ERTMS e accoppiamenti automatici digitali, la connettività basata sul 5G e sul satellite e le unità inerziali per le unità di geoposizionamento dell'ERTMS;».

26) Pagina 39, articolo 25, paragrafo 4, lettera b):

- anziché:* «b) il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di movimentazione di merci sia sfuse che non sfuse, supera lo 0,1 % del corrispondente volume totale annuo delle merci movimentate (...);»,
- leggasi:* «b) il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di movimentazione di merci o sfuse o non sfuse, supera lo 0,1 % del corrispondente volume totale annuo delle merci movimentate (...);».

27) Pagina 39, articolo 25, paragrafo 4, lettera c):

- anziché:* «c) il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di movimentazione di merci sia sfuse che non sfuse, supera le 500 000 tonnellate annue e il suo contributo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'UE (...);»,
- leggasi:* «c) il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di movimentazione di merci sfuse e/o non sfuse, supera le 500 000 tonnellate annue e il suo contributo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'UE (...);».

28) Pagina 48, articolo 35, lettera e):

- anziché:* «e) miglioramento della sostenibilità e mitigazione degli effetti climatici, ambientali e acustici, in particolare introducendo nuove tecnologie e innovazione, combustibili alternativi e aeromobili, infrastrutture a emissioni zero e a basse emissioni di carbonio e altre infrastrutture per i combustibili alternativi conformi al regolamento (UE) 2023/1804, nonché combustibili conformi al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio»,
- leggasi:* «e) miglioramento della sostenibilità e mitigazione degli effetti climatici, ambientali e acustici, in particolare introducendo nuove tecnologie e innovazione, combustibili alternativi, aeromobili a zero e basse emissioni e infrastrutture a zero e basse emissioni di carbonio e altre infrastrutture per i combustibili alternativi conformi al regolamento (UE) 2023/1804, nonché combustibili conformi al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio».

29) Pagina 49, articolo 37, lettera c):

- anziché:* «c) aree dedicate quali l'area delle porte di accesso, le aree buffer e di attesa intermedie, l'area di trasbordo e le corsie di guida o carico;»,
- leggasi:* «c) aree dedicate quali l'area delle porte di accesso, le aree intermedie di buffer e le aree di attesa, l'area di trasbordo e le corsie di guida o carico;».

30) Pagina 50, articolo 39, lettera b):

- anziché:* «b) rimozione dei principali ostacoli tecnici e amministrativi al trasporto multimodale, anche utilizzando le eFTI;»,
- leggasi:* «b) rimozione dei principali ostacoli tecnici e amministrativi al trasporto multimodale, anche mediante l'attuazione delle eFTI;».

31) Pagina 50, articolo 39, lettera e):

- anziché:* «e) promozione, se del caso, della possibilità per i binari e i terminali merci multimodali sulla rete transeuropea dei trasporti di gestire treni aventi una lunghezza di 740 m senza manipolazione;»,
- leggasi:* «e) promozione, se del caso, della possibilità per i binari di manovra e i terminali merci multimodali sulla rete transeuropea dei trasporti di gestire treni aventi una lunghezza di 740 m senza manipolazione;».

32) Pagina 51, articolo 39, lettera g):

- anziché:* «g) promozione, se del caso, della migrazione dei binari allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm; e»,
- leggasi:* «g) promozione, se del caso, della migrazione dei binari di manovra allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm; e».

33) Pagina 51, articolo 40, paragrafo 1, lettera a):

- anziché:* «a) l'infrastruttura di trasporto nel nodo urbano che fa parte della rete transeuropea dei trasporti, comprese le varianti; e»,
- leggasi:* «a) l'infrastruttura di trasporto nel nodo urbano che fa parte della rete transeuropea dei trasporti, compresi i bypass; e».

34) Pagina 54, articolo 44, lettera d):

- anziché:* «d) promuovere l'efficienza sotto il profilo delle risorse e un esercizio a emissioni zero o a basse emissioni, in particolare nei settori delle tecnologie, delle operazioni, della trazione dei veicoli, della propulsione e della pianificazione delle operazioni e dei sistemi; o»,
- leggasi:* «d) promuovere l'efficienza sotto il profilo delle risorse e un'operatività a emissioni zero o a basse emissioni, in particolare nei settori delle tecnologie, delle operazioni, della trazione dei veicoli, della propulsione e della pianificazione delle operazioni e dei sistemi; o».

35) Pagina 54, articolo 45, lettera c):

- anziché:* «c) migliorare la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto promuovendo l'efficienza energetica, introdurre soluzioni a emissioni zero e a basse emissioni, alimentate da combustibili alternativi e fornire l'infrastruttura corrispondente, ove possibile per mezzo di sinergie con la rete dell'energia transeuropea;»,
- leggasi:* «c) migliorare la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto promuovendo l'efficienza energetica, introdurre soluzioni a emissioni zero e a basse emissioni, alimentate da combustibili alternativi e fornire l'infrastruttura corrispondente, ove possibile per mezzo di sinergie con le reti transeuropee dell'energia;».

36) Pagina 55, articolo 45, lettera k), punto i):

- anziché:* «i) includere l'accesso alla rete, le condotte e altri strumenti necessari per la fornitura di energia;»,
- leggasi:* «i) includere l'accesso alla rete, le condutture e altri strumenti necessari per la fornitura di energia;».

37) Pagina 55, articolo 45, secondo comma:

- anziché:* «Ai fini del primo comma, lettera b), l'infrastruttura di trasporto corrispondente può:
- i) includere l'accesso alla rete, le condotte e altri strumenti necessari per la fornitura di energia;
 - ii) tenere conto dell'interfaccia infrastruttura-veicolo, compresa la ricarica intelligente e bidirezionale;
 - iii) includere sistemi TIC per i trasporti;
 - iv) fungere da polo di energia per servire diversi modi di trasporto al fine di collegare la produzione locale di energia pulita alle applicazioni di mobilità a emissioni zero; e
 - v) contribuire anche alla diffusione di altre tecnologie che accelerano la decarbonizzazione dell'economia.»
- leggasi:* «Ai fini del primo comma, lettera c), l'infrastruttura di trasporto corrispondente può:
- a) includere l'accesso alla rete, le condotte e altri strumenti necessari per la fornitura di energia;
 - b) tenere conto dell'interfaccia infrastruttura-veicolo, compresa la ricarica intelligente e bidirezionale;
 - c) includere sistemi TIC per i trasporti;
 - d) fungere da polo di energia per servire diversi modi di trasporto al fine di collegare la produzione locale di energia pulita alle applicazioni di mobilità a emissioni zero; e
 - e) contribuire anche alla diffusione di altre tecnologie che accelerano la decarbonizzazione dell'economia.»

38) Pagina 55, articolo 46, paragrafo 2:

- anziché:* «2. (...) Fatti salvi altri atti giuridici dell'Unione, tale requisito non si applica ai progetti per i quali la procedura di appalto della valutazione dell'impatto ambientale è stata avviata entro il 18 luglio 2024.»
- leggasi:* «2. (...) Fatti salvi altri atti giuridici dell'Unione, tale requisito non si applica ai progetti per i quali la procedura di affidamento della valutazione dell'impatto ambientale è stata avviata entro il 18 luglio 2024.»

39) Pagina 56, articolo 49, primo comma:

- anziché:* «Fatti salvi la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione, il finanziamento e la gestione della manutenzione dell'infrastruttura, e il principio di bilancio dell'annualità, ove applicabile, gli Stati membri si adoperano per garantire;»,
- leggasi:* «Fatti salvi la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione, il finanziamento e la gestione della manutenzione dell'infrastruttura, e il principio dell'annualità del bilancio, ove applicabile, gli Stati membri si adoperano per garantire.».

40) Pagina 57, articolo 51, paragrafo 2, parte introduttiva:

anziché: «2. Per realizzare un trasporto multimodale efficiente sotto il profilo delle risorse e contribuire alla coesione attraverso una maggiore cooperazione territoriale, i corridoi di trasporto europei sono incentrati su:»,

leggasi: «2. Per realizzare un trasporto multimodale efficiente sotto il profilo delle risorse e contribuire alla coesione attraverso una migliore cooperazione territoriale, i corridoi di trasporto europei sono incentrati su:».

41) Pagina 57, articolo 51, paragrafo 3:

anziché: «3. I corridoi di trasporto europei consentono agli Stati membri di seguire un approccio coordinato e sincronizzato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture.»,

leggasi: «3. I corridoi di trasporto europei consentono agli Stati membri di ottenere un approccio coordinato e sincronizzato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture.»

42) Pagina 57, articolo 51, paragrafo 4:

anziché: «4. L'ERTMS e lo spazio marittimo europeo sono le due priorità orizzontali per l'attuazione della rete transeuropea dei trasporti. Gli strumenti istituiti conformemente al presente capo agevolano l'installazione tempestiva dell'ERTMS e l'integrazione dell'infrastruttura e dei servizi di trasporto marittimo nella rete transeuropea dei trasporti.»,

leggasi: «4. L'ERTMS e lo spazio marittimo europeo sono le due priorità orizzontali per l'attuazione della rete transeuropea dei trasporti. Gli strumenti istituiti conformemente al presente capo agevolano la diffusione tempestiva dell'ERTMS e l'integrazione dell'infrastruttura e dei servizi di trasporto marittimo nella rete transeuropea dei trasporti.»

43) Pagina 58, articolo 52, paragrafo 5, lettera d):

anziché: «d) riferiscono agli Stati membri, ai paesi vicini che fanno parte dei corridoi di trasporto europei, al Parlamento europeo e alla Commissione e, se opportuno, agli altri soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo o della priorità orizzontale su eventuali difficoltà incontrate e, soprattutto qualora vi siano ostacoli allo sviluppo di un corridoio o di una priorità orizzontale, al fine di contribuire a trovare le soluzioni appropriate; e»,

leggasi: «d) riferiscono agli Stati membri, ai paesi vicini che fanno parte dei corridoi di trasporto europei, al Parlamento europeo e alla Commissione e, se opportuno, agli altri soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo o della priorità orizzontale su eventuali difficoltà incontrate e, in particolare, qualora vi siano ostacoli allo sviluppo di un corridoio o di una priorità orizzontale, al fine di contribuire a trovare le soluzioni appropriate; e».

44) Pagina 58, articolo 52, paragrafo 5, lettera e):

anziché: «e) presentano al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento si concentra sui progressi compiuti nell'ambito delle priorità e degli investimenti chiave, descrive la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e propone eventuali soluzioni.»,

leggasi: «e) presentano al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento si concentra sui progressi compiuti nell'ambito delle priorità chiave e degli investimenti, descrive la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e propone eventuali soluzioni.»

45) Pagina 58, articolo 52, paragrafo 6, lettera a):

anziché: «a) contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci dei corridoi di trasporto europei, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al presente regolamento; e»,

leggasi: «a) contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci dei corridoi di trasporto europei, tenendo conto dei vantaggi generati per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al presente regolamento; e».

46) Pagina 59, articolo 52, paragrafo 9:

anziché: «9. A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1153, la Commissione consulta il coordinatore europeo quando esamina le domande di finanziamento dell'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per i corridoi di trasporto europei o per le priorità orizzontale rientranti nel mandato (...)»,

leggasi: «9. A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1153, la Commissione consulta il coordinatore europeo quando esamina le domande di finanziamento dell'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per i corridoi di trasporto europei o per le priorità orizzontali rientranti nel mandato (...)».

47) Pagina 60, articolo 53, paragrafo 6:

anziché: «6. Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo, partecipano al forum del corridoio e al forum consultivo per la priorità orizzontale e forniscono al coordinatore europeo le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti specificati nel presente articolo, (...)»

leggasi: «6. Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo, partecipano al forum del corridoio e al forum consultivo per la priorità orizzontale e forniscono al coordinatore europeo le informazioni richieste per l'esecuzione dei compiti specificati nel presente articolo, (...)».

48) Pagina 62, articolo 57, paragrafo 3:

anziché: «3. Tale trasmissione è garantita in modo automatico attraverso il sistema informativo interattivo geografico e tecnico per la rete transeuropea dei trasporti (TENtec). Fino a quando la funzionalità di scambio automatizzato di dati nella TENtec non sarà pienamente operativa, tale trasmissione è garantita ogni due anni.»

leggasi: «3. Tale trasmissione è garantita in modo automatico attraverso il sistema informativo interattivo geografico e tecnico per la rete transeuropea dei trasporti (TENtec). Fino a quando la funzionalità di scambio automatizzato di dati nel TENtec non sarà pienamente operativa, tale trasmissione è garantita ogni due anni.»

49) Pagina 67, articolo 64, paragrafo 3:

anziché: «3. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 258 TFUE e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento, dopo aver esaminato i motivi forniti dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati a norma del primo comma del presente articolo e nel caso di un ritardo significativo nell'avvio o nel completamento dei lavori sulla rete centrale, (...)»,

leggasi: «3. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 258 TFUE e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento, dopo aver esaminato i motivi forniti dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati a norma del primo comma del presente articolo, nel caso di un ritardo significativo nell'avvio o nel completamento dei lavori sulla rete centrale, (...)».

50) Il termine «Proiezione» è sostituito con «Progettata» negli allegati I e II (mappe).

51) Pagina 73, articolo 67, punto 15), lettera b), nella modifica dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010:

anziché: «6. I rappresentanti associati dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2012/34/UE, forniscono senza indugio tutte le informazioni necessarie ai fini della trattazione del reclamo o dell'indagine di cui al paragrafo 3 del presente articolo (...)»,

leggasi: «6. I rappresentanti associati dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE, forniscono senza indugio tutte le informazioni necessarie ai fini della trattazione del reclamo o dell'indagine di cui al paragrafo 3 del presente articolo (...)».

52) Pagina 76, allegato I, tabella Nodi, la nota ** deve leggersi «**inclusi i terminali merci multimodali».

53) Pagina 76, allegato I, tabella «Nodi», quinta e sesta riga, seconda colonna:

anziché: «terminali lungo le»,

leggasi: «terminali lungo le vie navigabili interne».

54) Pagina 127, allegato II, colonna «NOME DEL NODO»:

anziché: «Flörsheim am Rhein»,

leggasi: «Flörsheim am Main».

55) Pagina 149, allegato II, riga «Cremona», colonna «TERMINALI FERROVIARIO-STRADALI / TERMINALI LUNGO VIE NAVIGABILI INTERNE»:

anziché: «Globale (PBL), globale (Piadena)»,

leggasi: «Globale (PLB), globale (Piadena)».

56) Pagina 150, allegato II, riga «Milano», colonna «Porto interno», la voce «Globale» è soppressa.

57) Pagina 150, allegato II, riga «Modena», colonna «TERMINALI FERROVIARIO-STRADALI / TERMINALI LUNGO LE VIE NAVIGABILI INTERNE», è inserita la voce «Globale (Marzaglia)».

58) Pagina 151, allegato II, riga «Novara», colonna «TERMINALI FERROVIARIO-STRADALI / TERMINALI LUNGO VIE NAVIGABILI INTERNE»:

anziché: «Centrale (Novara-Agonate)»,

leggasi: «Centrale (Novara-Agognate)».

59) Pagina 162, allegato II, riga «Braga», la voce nella colonna «TERMINALI FERROVIARIO-STRADALI / TERMINALI LUNGO VIE NAVIGABILI INTERNE» è soppressa.

60) Pagina 163, allegato II, nella riga relativa a Porto area metropolitana:

anziché:

Porto area metropolitana	X	Centrale (Sá Carneiro)	Centrale (Leixoes)	Centrale	Centrale (Leixoes, Valongo, Vila Nova de Gaia)
--------------------------	---	------------------------	--------------------	----------	--

leggasi:

Porto area metropolitana	X	Centrale (Sá Carneiro)	Centrale (Leixões)	Centrale	Centrale (Leixões, Valongo, Vila Nova de Gaia)
--------------------------	---	------------------------	--------------------	----------	--

61) Pagina 163, allegato II, riga «Vila Nova de Famalicão», colonna «TERMINALI FERROVIARIO-STRADALI / TERMINALI LUNGO VIE NAVIGABILI INTERNE» è aggiunta la voce seguente: «Globale (Lousado)».

62) Pagina 164, allegato II, seconda colonna:

anziché: «Cernavoda»,

leggasi: «Cernavodă».

63) Pagina 165, allegato II, seconda colonna:

anziché: «Oltenta»,

leggasi: «Oltenița».

64) Pagina 165, allegato II, seconda colonna:

anziché: «Piatra Neamt»,

leggasi: «Piatra Neamț».
